

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente

Prot. n. 14764 del 18 maggio 2009

VII/5

Ai professori di I e II fascia
e ai ricercatori universitari
LORO SEDI

OGGETTO: Assenze per malattia dei professori e ricercatori universitari

Il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133, all'art 71, ha introdotto innovazioni in materia di assenze per malattia nella Pubblica Amministrazione.

Successive circolari esplicative della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica hanno chiarito che la nuova disciplina trova applicazione, tra l'altro, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati, categoria quest'ultima alla quale appartengono i professori ed i ricercatori universitari.

Poiché la nuova normativa non abroga le disposizioni vigenti in materia ma si sovrappone alle stesse, si ritiene opportuno fornire una breve sintesi della disciplina.

La normativa vigente per i professori e i ricercatori universitari prevede due istituti relativi alle assenze per malattia:

Congedo straordinario per gravi motivi (art. 37 e 40 D.P.R. 3/1957 modificati dall'art. 3, commi 37 e 39 della legge 24.12.1993, n. 537)

Per periodi di malattia inferiori a 7 giorni il dipendente usufruisce del congedo straordinario, pari a 45 giorni complessivi nell'anno solare. Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari (previa deliberazione di Facoltà): le due tipologie di assenze si sommano ai fini del computo dei 45 giorni. Il congedo comporta la riduzione di 1/3 di tutti gli assegni del dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compresa l'assenza di un solo giorno). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Aspettativa per motivi di salute (art. 68 D.P.R. 10/1/1957, n. 3)

Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa per motivi di salute solo per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.

L'aspettativa non può superare i 18 mesi, dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%. In casi di particolare gravità e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere concessi ulteriori 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera. Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a 3 mesi.

Si ricorda che tutte le assenze per malattia incidono ai fini del conseguimento della conferma in ruolo ed in particolare:

per i professori di I e II fascia la conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore a 2 mesi, per i ricercatori slitta di un periodo pari a quello dell'assenza.

Riduzione del trattamento economico:

Come detto, alla suindicata disciplina, si sovrappone la previsione normativa di cui all'articolo 71 della legge n.133/2008, che introduce una riduzione del trattamento economico in relazione alle assenze per malattia.

In particolare:

Nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, anche a carattere fisso o continuativo.

In detti periodi di assenza, pertanto, ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno non viene corrisposto l'assegno aggiuntivo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

Nel caso di assenza per malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall'11° giorno in poi viene corrisposta l'intera retribuzione.

La citata riduzione del trattamento economico, come già detto, si sovrappone al regime normativo vigente in materia di malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, essa si aggiunge alla trattenuta di un terzo della retribuzione prevista per ogni primo giorno di assenza.

Le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico anche durante i primi dieci giorni, in quanto sono oggetto di specifica disciplina di maggior favore.

Modalità di giustificazione delle assenze per malattia e nuove fasce orarie di reperibilità:

Le assenze che si protraggono per un periodo continuativo superiore a 10 giorni e tutte le assenze, a partire dal terzo evento verificatesi nel corso dell'anno solare, a prescindere dalla loro durata, devono essere giustificate esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica – ASL e medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale – SSN (medico di famiglia o medici specialisti):

In ogni caso tutte le assenze per malattia, anche di durata di un solo giorno, devono essere sempre giustificate con documentazione medica.

Durante il periodo di malattia, anche di un solo giorno, il dipendente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità durante le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, che sono stabilite nel modo seguente: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Modalità e tempistica per il recupero degli importi relativi alle assenze per malattia pregressa:

L'Amministrazione procederà, a decorrere dal prossimo mese di giugno, al recupero delle somme che a decorrere dal 25.6.2008 (entrata in vigore del D.L. n. 112/2008) non vanno più corrisposte al dipendente nei primi dieci giorni di ciascun periodo di malattia.

Con successiva nota, saranno forniti dal Servizio Gestione Personale Convenzionato con il S.S.N. ragguagli in ordine alle eventuali ulteriori decurtazioni del trattamento economico da operare nei confronti dei professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

IL RETTORE

F.to G. Deferrari